

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 30 giugno 2021, n. 18374

Premesso in fatto e considerato in diritto

1. Questa Corte, con sentenza 30 dicembre 2016, n.27488, così statuiva: "In tema di recupero dell'INVIM dai soci di una società di capitali ormai estinta, sebbene non sia applicabile il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, perché limitato dall'art. 19 del d.lgs. n. 46 del 1999 all'esazione delle sole imposte dirette, l'Agenzia delle entrate è ugualmente tenuta a portare a conoscenza del contribuente, in modo da consentirgli di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, le ragioni per le quali egli è obbligato, in base agli specifici presupposti di cui all'art. 2495 c. c., a versare l'imposta accertata in capo alla società, con la conseguenza che la cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica di un apposito avviso di liquidazione nei confronti del socio, è illegittima".

2. La sentenza era riferita a fattispecie che, per quanto interessa, può essere così riassunta:

XXX, già socia della società ABC Srl, cancellata dal registro delle imprese, aveva impugnato la cartella esattoriale notificata da Equitalia Gerit s.p.a. senza previo avviso di liquidazione per il pagamento di euro 210.091,02 a seguito di sentenza definitiva emessa nei confronti della società su atto di accertamento Invim straordinaria dell'anno 1991.

La CTR del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto la cartella illegittima sul rilievo che l'Agenzia non aveva provveduto a notificare l'avviso di accertamento alla socia ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. 600/73.

L'Agenzia, avverso la sentenza della CTR, aveva proposto ricorso per lamentando tra l'altro che essa ricorrente "non era tenuta ad emanare uno specifico atto formale volto ad accertare la responsabilità del socio in quanto l'articolo 2495 cod. civ., che fa derivare la responsabilità del socio di società estinta dal fatto di aver riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, non richiede una particolare forma solenne attraverso cui il creditore insoddisfatto debba palesare la sua intenzione di procedere nei confronti del socio o liquidatore".

Nella motivazione della suddetta sentenza n.27488/2016, si legge: "con riguardo all'art. 2495 cod. civ., è stato più volte affermato dalla Corte di legittimità il principio secondo cui a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non, si estinguono - il che sacrificerebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate" (Cass., Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013; Cass. n. 24955 del 06/11/2013). Per quanto concerne le società di persone, è stato affermato che, sul piano tributario, essendo il debito del socio il medesimo della s.n.c., egli è legittimamente sottoposto all'esazione del debito fiscale accertato nei confronti della s.n.c., alle ordinarie condizioni poste dall'art. 2304 c.c., senza che sia necessario notificargli l'atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi conseguenti. Resta, dunque, ferma l'ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.n.c. (art. 2291 cod. civ.), che opera, in assenza di



un'espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie. Ciò in quanto l'imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass. n. 16713 del 4.4.2016; Cass. n. 24322 del 14/10/2014; Cass. n. 19188 del 06/09/2006). Diverse considerazioni si impongono con riguardo alle società di capitali, considerato che il presupposto (ed il limite) sulla base del quale i creditori possono riscuotere dai soci i crediti vantati nei confronti della società si rinviene nell'aver i soci medesimi riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti (Cass. n. 4699 del 27/02/2014). Ora, l'Agenzia delle entrate che, nell'esercizio del potere impositivo, esige dal socio di società di capitali il pagamento del credito vantato nei confronti della società, seppure accertato con sentenza passata in giudicato, deve portare a conoscenza del contribuente, con apposito avviso di liquidazione, le ragioni per le quali egli è tenuto a versare l'imposta accertata in capo alla società. In particolare, al fine di porre il contribuente in condizione di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, deve indicare gli elementi da cui si evinca che il socio, in sede di liquidazione, ha incassato somme od ha ricevuto l'attribuzione di beni della società ed il valore di questi poiché entro tale limite si apprezza la legittimità della pretesa impositiva. Ne consegue che la cartella di pagamento, in quanto non preceduta dall'avviso di liquidazione che, per le ragioni esposte, avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente in quanto socia della società ABC s.r.l., è illegittima".

3. Questo Collegio è chiamato a decidere del ricorso proposto da YYY, anch'essa già socia della società ABC Srl, contro la sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ritenuto legittima, malgrado non fosse stata preceduta da avviso di liquidazione, cartella identica a quella notificata a XXX.

4. La ricorrente lamenta, tra l'altro (motivo di ricorso B2), violazione degli artt.2945 c.c. e 60 d.P.R.602. Deduce: "l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare un atto impositivo e motivato accertamento ad hoc alla signora YYY nel rispetto [dell'art.2945 c.c. ed] anche dell'articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente specifiche contestazioni nei suoi riguardi".

5. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva;

6. Equitalia Sud spa non si è costituita.

7. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

8. La Procura Generale ha presentato requisitoria chiedendo accogliere il ricorso.

9. Il ricorso, fissato ad udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale. 10. Questo Collegio, visto l'art. 118 disp. att. c.p.c., non ha che da richiamare il precedente di questa Corte di cui ai superiori punti 1 e 2, restando ogni ulteriore questione (sollevata con gli altri motivi di ricorso) assorbita.

10. La sentenza impugnata deve essere cassata.



11. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. La causa può pertanto essere decisa nel merito (art.384 c.p.c.). Il ricorso originario della contribuente va accolto.
12. Le spese processuali, in considerazione della particolarità della questione trattata, sono compensate per intero.

P. Q. M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa le spese.

